



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## PROGETTO DI LEGGE N. 275

---

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale  
(DGR 12/DDL del 2 luglio 2024)

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN  
MATERIA DI AGRICOLTURA, PROMOZIONE AGROALIMENTARE,  
POLITICHE FORESTALI, SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE ED  
ENERGIA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 4 luglio 2024.

...

#### ***CAPO IV - Disposizioni in materia di semplificazione per le imprese***

##### **Art. 11 - Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.**

1. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, la cessazione dell'attività e gli ulteriori adempimenti per i quali è prevista la comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” nonché la comunicazione all’ufficio del registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, sono effettuati in un’unica modalità tramite la presentazione all’ufficio del registro delle imprese della comunicazione unica prevista dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli” convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. Al fine di adempiere agli obblighi informativi verso le altre amministrazioni interessate, della presentazione della comunicazione unica di cui al comma 1 viene data notizia al SUAP attraverso l’attivazione di una modalità automatica di trasmissione conforme ai requisiti di cui all’articolo 4, comma 8, del d.p.r. n. 160 del 2010.

3. La Giunta regionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto, detta le disposizioni attuative del presente articolo e definisce in particolare:

- a) le tipologie di adempimenti che sono oggetto di comunicazione da parte dell’interessato sia all’ufficio del registro delle imprese che al SUAP;
- b) l’elenco delle attività produttive la cui comunicazione al SUAP è sostituita da un adempimento unico all’ufficio del registro delle imprese.

---

(Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria– Direzione Industria)

Relazione

Con la presente proposta si adottano disposizioni di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese introducendo una disposizione normativa volta a razionalizzare gli adempimenti connessi alla comunicazione di cessazione dell’attività, nonché di ulteriori adempimenti oggetto di obbligo di denuncia all’ufficio del registro delle imprese, in attuazione del principio europeo del “once only”, demandando alle amministrazioni coinvolte lo scambio automatico delle informazioni comunicate dalle imprese.

La disposizione prevede l’eliminazione del doppio adempimento relativo alla comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente, nonché all’ufficio del registro delle imprese presso la camera di Commercio competente. L’impresa assolverà all’obbligo di comunicazione al SUAP, previsto dalle diverse disposizioni normative di settore, con la sola comunicazione al predetto ufficio del registro delle imprese.

Il comma 2 stabilisce che la comunicazione delle informazioni avverrà attraverso l’attivazione di un flusso automatico di interoperabilità, dalla camera di commercio al SUAP e alle altre amministrazioni competenti.

Il comma 3 prevede che le disposizioni attuative vengano approvate dalla Giunta regionale, d’intesa con le camere di commercio del Veneto, entro 180 giorni dall’entra in vigore della disposizione normativa.

La presente proposta si pone in coerenza con interventi normativi già assunti in tal senso da altre Regioni, quali la Lombardia, ed è frutto di una sollecitazione in tal senso da parte delle camere di commercio e dei comuni.

La disposizione, infine, comporta il superamento del regime sanzionatorio previsto dalle disposizioni statali e regionali di settore in caso di omessa comunicazione al SUAP di cessazione dell’attività.

## ***CAPO V - Disposizioni in materia di energia***